

## **REGOLAMENTO INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' DI ACCOGLIENZA**

### **ART. 1**

#### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi l'accesso e la gestione dell'inserimento in comunità di minori residenti o stabilmente dimoranti, qualora, a fronte di un Progetto Quadro di Cura Protezione e Tutela (di seguito denominato Progetto Quadro) o del verificarsi di una situazione di emergenza, venga deciso dal Servizio Sociale istituzionalmente competente, una separazione temporanea dalla famiglia o un intervento di tutela per i minori stranieri non accompagnati, secondo la vigente normativa ed in particolare:

- a) decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, art. 23, lett. C relativa agli "Interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile";
- b) legge 4 maggio 1983, n.184 "Diritto del minore ad una famiglia" e successive modificazioni di cui alla legge 28 marzo 2001 n. 149;
- c) legge 28 agosto 1997, n. 285: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- d) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- e) legge 8 novembre 2000, n.328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successivo decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli indirizzi strategici e generali;
- f) legge 30 luglio 2002, n. 189 : "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo";
- g) Codice Civile, libro 1, art. 403: "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", art. 250 comma 2: "Riconoscimento", art 390: "Emancipazione di diritto" e art. 433 "Persone obbligate";
- h) legge regionale del Veneto 16 agosto 2002 n. 22 in materia di "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
- i) delibera di Giunta regionale del Veneto dell'11.03.08 n. 569: "Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore";
- j) delibera di Giunta regionale del Veneto dell'8.08.08 n. 2416: "Linee di indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore - Biennio 2009/2010" ;
- k) delibera di Giunta regionale del Veneto del 21.05.2013 n. 779: "Approvazione delle Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-sanitari e Autorità Giudiziarie".

### **ART. 2**

#### **Finalità e obiettivi dell'inserimento in comunità di accoglienza**

1. L'inserimento in comunità persegue le finalità di assicurare al minore un contesto di protezione e tutela e contemporaneamente, di consentire il prosieguo del percorso evolutivo, mantenendo la relazione con la famiglia d'origine e con il contesto sociale di vita, nei termini di:

- a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, in un ambiente idoneo alla crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;

- b) garantire, nell'immediatezza, un contesto di protezione in caso il minore sia trovato in stato di abbandono, indigenza e maltrattamento ai sensi dell'art. 403 Codice Civile "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori";
- c) sostenere il minore nell'esperienza di separazione dal contesto familiare;
- d) curare e incentivare l'integrazione del minore nel contesto di vita, affinché possa costruirsi o rinforzare legami sociali ed affettivi;
- e) dare l'opportunità alla famiglia di origine, durante la separazione dal proprio figlio, di intraprendere i percorsi necessari e previsti dal Progetto Quadro, al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella propria famiglia;
- f) qualora il rientro nella famiglia di origine non sia possibile, accompagnare il minore all'inserimento in altro contesto familiare o nel percorso verso l'autonomia personale e socio-economica, assicurandogli comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.

### ART. 3

#### Tipologie di comunità di accoglienza

1. A seconda delle necessità, dell'età e dei provvedimenti adottati per il minore, l'inserimento in comunità può avvenire in diverse tipologie di strutture che si definiscono come segue:

- a) **Comunità Educativa**, servizio educativo-assistenziale che accoglie temporaneamente un minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, al massimo 8 minori di cui 2, laddove previsto, in Pronta Accoglienza
- b) **Comunità Familiare**, servizio educativo-assistenziale che accoglie temporaneamente un minore qualora il nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere al proprio compito. Si caratterizza per la presenza effettiva e permanente di una famiglia o di almeno 2 adulti residenti nella struttura, preferibilmente di ambo i sessi che svolgono funzioni genitoriali. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa, al massimo 6 minori di cui 2, laddove è previsto, in Pronta Accoglienza;
- c) **Comunità Educativo-Riabilitativa**, servizio educativo e riabilitativo che accoglie temporaneamente il minore/adolescente in situazione di evidente disagio psico-sociale e con disturbi del comportamento. Può ospitare, compatibilmente con la capacità alloggiativa al massimo 12 minori, di norma dai 13 ai 18 anni, maschi e femmine;
- d) **Comunità madre-bambino**, servizio che accoglie le gestanti e/o le madri con figlio, in difficoltà sotto il profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali, oppure in condizione di disagio psico-sociale. Può accogliere fino ad un massimo di 6 donne con i propri figli più 2 eventuali posti per la Pronta Accoglienza.

### ART. 4

#### Destinatari degli interventi di inserimento in comunità di accoglienza

1. Sono destinatari degli interventi di inserimento in comunità i seguenti soggetti:

- a) minori tra 0 e 6 anni, in situazione di grave disagio sociale e/o rischio evolutivo, che vanno inseriti esclusivamente in comunità familiare oppure, insieme alla madre, se consenziente, nelle specifiche comunità di accoglienza di nuclei madre-bambino, fatte salve particolari situazioni che richiedano l'inserimento in comunità educativa;

- b) minori da 6 a 18 anni, in situazioni di disagio, le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale, per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
- c) minori da 6 a 18 anni stranieri non accompagnati, privi della presenza e del sostegno di parenti entro il 4° grado e/o di altra famiglia che possano prendersene cura;
- d) ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate nel Progetto Quadro, redatto dal Servizio Sociale istituzionalmente competente, necessitano di proseguire in comunità l'esperienza iniziata da minorenni.

## **ART. 5**

### **Presupposti per l'inserimento in comunità di accoglienza**

1. Per l'inserimento del minore in comunità è necessario:

- a) il previo consenso dei genitori o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o del tutore; ove manchi detto consenso dei genitori o del tutore, un provvedimento del Tribunale per i Minorenni;
- b) l'elaborazione di uno specifico progetto di inserimento in comunità (Progetto Educativo Individuale), in riferimento al Progetto Quadro;
- c) la presentazione del suddetto progetto al minore, nei modi consoni all'età e alla situazione e laddove possibile, la condivisione da parte dello stesso.

2. Nei casi di inserimento in comunità a seguito di provvedimento ai sensi dell'art. 403 del Codice Civile "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", il Progetto Quadro sarà elaborato successivamente e nei tempi più brevi possibili in considerazione degli obiettivi da raggiungere.

## **ART. 6**

### **Progetto Quadro**

1. Il Progetto Quadro riguarda l'insieme coordinato e integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a promuovere il benessere del minore e a rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio o di pregiudizio in cui questi si trova. Tali interventi si rivolgono direttamente al minore, alla sua famiglia, all'ambito sociale e alle relazioni in essere o da sviluppare fra famiglia, bambino e contesto sociale.

2. Il Progetto Quadro, sempre redatto in forma scritta e sottoscritto dai soggetti interessati, deve comprendere:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) le azioni previste per la realizzazione di detti obiettivi;
- c) i tempi in cui realizzare gli obiettivi;
- d) la definizione delle responsabilità dei diversi attori coinvolti;
- e) gli indicatori di monitoraggio e di verifica.

## **ART.7**

### **Progetto Educativo Individuale**

1. Il Progetto Educativo individuale (P.E.I.) rappresenta la declinazione degli obiettivi, dei tempi e dei costi dell'inserimento in comunità, in riferimento al Progetto Quadro e quindi alle esigenze e alle caratteristiche del singolo minore e agli obiettivi da perseguire.
2. Il P.E.I. coinvolge il Servizio Sociale istituzionalmente competente del Comune e l'Ente responsabile della gestione della comunità.
3. In esso sono delineati i percorsi e le metodologie educative e gli specifici impegni assunti dalle parti nei confronti del minore e della sua famiglia, nei termini di:
  - a) garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
  - b) indicare il tempo di permanenza nella struttura, che di norma non deve superare i 24 mesi e le modalità di rientro del minore nella propria famiglia, laddove possibile, o in altro contesto familiare e sociale, oppure definire il percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica alla conclusione dell'inserimento;
  - c) individuare e realizzare gli specifici obiettivi socio-educativi e le relative azioni, periodicamente verificabili in modo condiviso da servizio sociale, comunità, famiglia e minore stesso;
  - d) mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi sociali e della comunità;
  - e) garantire al minore le condizioni per la comprensione e la rielaborazione dell'esperienza familiare e di separazione dalla propria famiglia;
  - f) prevedere la definizione della corrispondente spesa economica necessaria per l'attuazione degli obiettivi socio-educativi.
4. L'elaborazione del P.E.I. è effettuata, per quanto possibile, in collaborazione con il minore e la sua famiglia.
5. Nell'attivazione e nell'attuazione del P.E.I. tutti i soggetti coinvolti non possono assumere decisioni unilaterali, difformi da quelle comunemente concordate.

## **ART.8**

### **Funzioni e compiti dei Servizi Sociali istituzionalmente competenti**

2. Sono funzioni e compiti dei Servizi sociali istituzionalmente competenti:
  - a) elaborare, predisporre e attuare il Progetto Quadro del minore; nel caso sussista un bisogno sociosanitario integrato e complesso, come da vigenti accordi con l'Azienda Ulss 12 Veneziana, il Progetto Quadro del minore va co-costruito e attuato all'interno del gruppo interistituzionale Comune – Azienda Ulss 12 Veneziana;
  - b) effettuare, a fronte della decisione assunta nel Progetto Quadro, la separazione temporanea del minore dalla famiglia e l'inserimento nella comunità di accoglienza attraverso:
    - 1) la valutazione della possibilità per il minore e la sua famiglia di avvantaggiarsi dell'accoglienza temporanea in una comunità, anche avvalendosi dei servizi socio-sanitari;

- 2) la valutazione delle potenzialità di recupero delle capacità genitoriali e delle modalità di coinvolgimento della famiglia di origine nel progetto di inserimento in comunità;
- c) individuare la comunità di accoglienza più idonea rispetto alle esigenze del minore, agli obiettivi del Progetto Quadro e alla sostenibilità economica da parte degli enti coinvolti, avvalendosi in prima istanza della Banca dati delle comunità di accoglienza, curata dal Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Venezia anche per conto degli altri Comuni afferenti alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda ULSS 12 Venezia in virtù dell'accordo di programma per la gestione associata delle funzioni sociali;
- d) coinvolgere la famiglia di origine nella predisposizione del P.E.I., quando possibile e salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare, attraverso:
  - 1) l'informazione e l'aggiornamento della famiglia stessa circa le finalità generali del progetto, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
  - 2) l'individuazione di funzioni e compiti della famiglia all'interno del P.E.I.;
  - 3) la valutazione della compartecipazione alle spese per il mantenimento del figlio, in base alle possibilità della famiglia, intese come le spese aggiuntive che vanno oltre la retta giornaliera di competenza dell'Ente;
- e) monitorare periodicamente l'andamento dell'inserimento in relazione agli obiettivi previsti dal P.E.I. con la comunità di accoglienza, eventuali altri servizi coinvolti e, dove è possibile e opportuno, con la famiglia di origine e il minore;
- f) predisporre gli atti necessari al pagamento degli oneri relativi all'inserimento in comunità, anche di eventuali spese aggiuntive e/o possibili riduzioni;
- g) comunicare e/o aggiornare trimestralmente i dati relativi ai minori accolti e/o già presenti in comunità, al Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza che gestisce la banca dati.

## **ART. 9**

### **Funzioni e compiti del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Venezia**

1. Sono funzioni e compiti del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Venezia:
  - a) collaborare con i Servizi Sociali istituzionalmente competenti per la progettazione, l'inserimento e l'individuazione della comunità di accoglienza più adeguata alla situazione del minore da inserire;
  - b) curare e aggiornare la Banca dati delle comunità di accoglienza attraverso:
    - 1) il monitoraggio e la verifica dell'adeguatezza dell'offerta delle comunità di accoglienza, specificamente in riferimento all'andamento degli inserimenti in atto;
    - 2) la ricerca e l'integrazione delle informazioni relative ad altre comunità di accoglienza, laddove gli elementi presenti nella Banca dati non risultassero sufficienti;
    - 3) la raccolta trimestrale dei dati sugli inserimenti in comunità provenienti dai Servizi Sociali istituzionalmente competenti, al fine di produrre un quadro cittadino costantemente aggiornato, anche rispetto ai fenomeni emergenti di disagio sociale e familiare;
  - c) mantenere e curare i rapporti interistituzionali con gli altri soggetti pubblici competenti in materia di comunità di accoglienza e con gli Enti Gestori del Privato Sociale, per garantire la qualità e la differenziazione delle offerte;

- d) garantire adeguato supporto ai soggetti istituzionali competenti, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e per la vigilanza e la tutela dei diritti dei minori.

## **ART.10**

### **Funzioni e compiti delle Comunità di accoglienza**

#### **1. Sono funzioni e compiti delle Comunità di accoglienza:**

- a) predisporre il Progetto Educativo Individuale (P.E.I) in collaborazione con il Servizio Sociale istituzionalmente competente, in riferimento a quanto stabilito dal Progetto Quadro;
- b) assicurare la continuità di dialogo con il Servizio Sociale, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale, così come predisposto e condiviso nel P.E.I.;
- c) garantire la tempestiva comunicazione al Servizio Sociale, relativa agli inserimenti in pronta accoglienza o ad eventi di particolare rilevanza inerenti al minore;
- d) predisporre strategie, azioni ed interventi a favore del minore verificabili, anche attraverso specifiche relazioni scritte e inviate al Servizio Sociale, in tutte le diverse fasi dell'inserimento, con particolare attenzione per la conclusione dell'esperienza e/o per l'eventuale passaggio alla maggiore età;
- e) mantenere, laddove possibile e in collaborazione con il Servizio Sociale, le relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- f) garantire gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con il Servizio Sociale, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti;
- g) curare l'accesso del minore alle risorse scolastiche, lavorative, ludico-creative, sociali e amicali del territorio e sostenere le sue relazioni nei diversi ambiti di vita, nel rispetto delle appartenenze ideali e valoriali del minore stesso e della comunità di accoglienza;
- h) predisporre, laddove sia necessario, un nuovo P.E.I., ricalibrato sui bisogni emergenti del minore;
- i) definire ed esplicitare al Servizio Sociale l'articolazione della retta giornaliera, delle sue eventuali integrazioni e delle possibili riduzioni;
- j) comunicare trimestralmente, al Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza del Comune di Venezia, la disponibilità dei posti e gli eventuali aggiornamenti riguardanti il funzionamento della struttura, nonché la retta giornaliera.

## **ART. 11**

### **Diritti e doveri della famiglia d'origine**

#### **1. Alla famiglia di origine del minore sono assicurati i seguenti diritti:**

- a) conoscere le finalità generali dell'inserimento in comunità, le informazioni essenziali relative al funzionamento della stessa, le modalità di mantenimento del rapporto con il figlio oltre che, laddove sia ritenuto opportuno, la conoscenza diretta della struttura;
- b) usufruire del sostegno e degli interventi del Servizio Sociale istituzionalmente competente e di altri Servizi specialistici;
- c) scegliere l'indirizzo scolastico, la conseguente iscrizione ed essere informati dell'andamento scolastico del figlio;
- d) essere informati e decidere eventuali trattamenti chirurgico-sanitari;

e) concorrere alla predisposizione del P.E.I., ove possibile.

3. Alla famiglia di origine del minore competono i seguenti doveri:

- a) rispettare gli accordi, in caso di affidamento al Servizio Sociale e le eventuali prescrizioni dettate dal Tribunale per i Minorenni;
- b) realizzare il programma stabilito con gli operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con il proprio figlio nei tempi e nei modi concordati;
- c) contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese del figlio, concordando con il Servizio Sociale le forme di contribuzione, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile "Persone obbligate".

## **ART.12**

### **Conclusione dell'inserimento in comunità di accoglienza**

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità, a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nel prevedere la conclusione dell'inserimento in comunità, il Progetto Quadro e relativo P.E.I. devono stabilire i termini e i modi della migliore riunificazione possibile con la famiglia di origine o dell'inserimento in altro contesto socio relazionale oppure di un percorso di autonomia personale e socioeconomica per il minore.
3. L'inserimento in comunità può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessaria una riprogettazione ed un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparati.
4. La conclusione dell'inserimento in comunità di accoglienza non può essere decisa in modo unilaterale da uno dei soggetti coinvolti, ma in ogni caso deve essere condivisa e laddove è possibile, concordata, fra Servizio Sociale, Comunità di accoglienza, minore e famiglia d'origine.